

N. R.G. 3683/2021



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED] 2021

Il 16 luglio 2024 ad ore 10.13 sono comparsi:

per [REDACTED] e [REDACTED] l'avv. [REDACTED];
per [REDACTED] e [REDACTED] avv. [REDACTED]

Assiste all'udienza ai fini della pratica forense il dott. [REDACTED].

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da memoria *ex art. 183^{6 n. 1} c.p.c.*

L'avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come da memoria *ex art. 183^{6 n. 1} c.p.c.*

I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Al suo esito, ore 11.22, pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, omissane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.

Il Giudice

Martina Grandi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Martina Grandi, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] 2021 promossa da:

[REDACTED] e [REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

ATTRICI

contro

[REDACTED] e [REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTI

CONCLUSIONI

La parte attrice come da memoria *ex art. 183^{6 n. 1} c.p.c.*:

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e previe le più opportune declaratorie

In via principale

Revocare e conseguentemente dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti delle sig.re [REDACTED] e [REDACTED] l'atto di "Modifica di patti di società in accomandita semplice" in data 06.05.2016 relativamente alla parte in cui

P. [redacted] ha rinunciato a sottoscrivere il nuovo capitale sociale uscendo dalla società con effetto immediato, con ogni conseguente declaratoria e statuizione, anche in ordine all'eventuale liquidazione della quota corrispondente al capitale non sottoscritto che ad ogni effetto si offre con le modalità che verranno prescritte dall'adito Tribunale.

Ordinare conseguentemente alla Camera di Commercio di Modena di trascrivere l'emananda sentenza a favore delle sigg.re [redacted] nata a Bologna il [redacted], (CF [redacted]) residente in [redacted] e [redacted] nata a [redacted] il [redacted] residente in [redacted], via [redacted] (CF [redacted]) e contro [redacted] nata a [redacted], in data [redacted] (CF [redacted]), residente in [redacted] e [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Modena, [redacted] ([redacted]).

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

La parte convenuta come da memoria ex art. 183^{6 n. 1} c.p.c.:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Modena, contrariis reiectis, rigettare la domanda avversaria poiché inammissibile e infondata per le ragioni esposte in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 25-26.5.2021 [redacted] e [redacted] [redacted] convengono in giudizio [redacted] di e [redacted] chiedendo la revocatoria dei patti modificativi della società in accomandita semplice [redacted] [redacted] a tutela del credito avente titolo nella sentenza [redacted] del Tribunale di Modena (r.g. n. [redacted]), confermata dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza [redacted] passata in giudicato.

Clotilde, Maria e Anna Bonassati, eredi legittime e con beneficio di inventario di [redacted] Bonassati, deceduto il [redacted] ab intestato, propongono nei confronti di [redacted] e del figlio [redacted] domanda di riduzione delle donazioni in loro favore da parte del *de cuius*, padre di [redacted]

Con sentenza [redacted] (doc. 1 att.) il Tribunale di Modena, accertata la donazione indiretta in favore dei convenuti della proprietà degli immobili in [redacted] [redacted], la riduce in proporzione al valore dei beni ricevuti sino a concorso dei diritti di legittima lesi e conseguentemente condanna [redacted] di [redacted] al pagamento in favore di Anna, Clotilde e Maria Bonassati di € [redacted] e di € [redacted].

Nelle more dell'appello [redacted] esegue spontaneamente la condanna pronunciata nei suoi confronti, mentre l'azione esecutiva intrapresa nei confronti di [redacted] non consente una prognosi di completo soddisfacimento delle ragioni delle creditrici.

In data 14.12.2011 Lorenza Bellodi cede a [redacted] parte della sua quota sociale sino a concorso del [redacted] del capitale per un corrispettivo pari al suo valore nominale di € [redacted] pagato anteriormente alla conclusione del contratto. La sua quota residua è pari ad [redacted].

Il successivo 13.5.2016, dopo la notifica della citazione, i soci accertano perdite di € [redacted] superiori al capitale sociale di € [redacted] quindi, deliberano di azzerarlo e ricostituirlo. [redacted] rinuncia a sottoscriverlo *pro quota* (€ [redacted]) ed il capitale è sottoscritto per € [redacted] da [redacted] che contestualmente esegue il conferimento con la consegna di un assegno circolare, e per € [redacted] del capitale sociale) da [redacted] accomandante.

[redacted] agiscono, a tutela delle proprie quote di credito, assumendo la natura di donazione indiretta della rinuncia all'opzione, di cui chiedono la revocatoria.

Costituitisi in giudizio, i convenuti contestano le difese avversarie eccependo l'assenza di un atto di disposizione patrimoniale e dell'*eventus damni*.

Deceduto [redacted] la causa è interrotta con ordinanza del 26.1.2022 e riassunta con ricorso depositato il 4.3.2022 nei confronti di [redacted] e dell'erede del defunto, nonché socio, M [redacted]. Istruita con documenti, è

discussa oralmente e posta in decisione all'odierna udienza sulle conclusioni in epigrafe.

1.

L'atto costitutivo di ~~_____ S.p.A.~~ (artt. 2295 e 2315 c.c.) attribuisce ai soci solo la prelazione in caso di cessione delle quote (doc. 7 att.). Non prevede, invece, l'opzione che gli artt. 2441 e 2481 *bis* c.c. attribuiscono ai soci di società di capitali per la sottoscrizione di azioni o quote di nuova emissione. Quindi, la rinuncia contenuta nell'atto del 6.5.2016 va intesa quale necessario consenso, che deve essere prestato da tutti i soci, alla modifica del contratto di società conseguente all'ingresso di un nuovo socio (art. 11-12 att.), non come dismissione di un diritto che l'atto costitutivo non conferisce alle parti.

Fermo ciò, la rinuncia al diritto di opzione sull'aumento di capitale di una società o l'inerzia del suo titolare è incompatibile con la tutela pauliana, poiché la revoca comporta l'inefficacia dell'atto revocato e ne sottopone l'oggetto all'azione esecutiva del creditore; quindi, implica che l'opzione costituisca un bene in sé, dotato di autonomo valore di mercato e alienabile secondo lo statuto sociale (cfr. CC I 11.5.2007 n. 10879 in tema di società a responsabilità limitata).

La revoca di un atto abdicativo è consentita ove la situazione giuridica dismessa faccia già parte del patrimonio del debitore e, perciò, l'atto ne comporti un mutamento giuridico ed economico, poiché, in caso contrario, l'ingresso del bene nel patrimonio del debitore passa per una sua autonoma prestazione: per ipotesi, la rinuncia ad un preliminare di compravendita non modifica né attivamente né passivamente il compendio patrimoniale del debitore, il cui acquisto richiede l'adempimento di un obbligo di prestazione, ossia il pagamento del corrispettivo. Quindi, a fronte di una situazione giuridica *in fieri*, l'inerzia o la rinuncia non configura un atto di disposizione patrimoniale, potendo solo ed eventualmente consentire al creditore di agire in surrogatoria *ex art. 2900 c.c.* (CC 21.7.1966 n. 1979).

L'assunto per cui il valore dell'opzione andrebbe rapportato al patrimonio sociale e sarebbe monetizzabile passa per la necessaria condizione, in specie assente, della cedibilità dell'opzione che i patti sociali, invece, neppure prevedono. Sono assorbite, quindi, le ulteriori questioni di merito.

2.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate secondo i parametri del D.M. 10.3.2014 n. 55 ss. mm., considerati il valore della controversia, pari al credito per cui è proposta la domanda revocatoria, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande di [redacted] e [redacted] nei confronti di [redacted] e [redacted]:

- 1- rigetta le domande;
- 2- condanna [redacted] e [redacted] in solido tra loro al pagamento in favore di [redacted] e [redacted] delle spese processuali, che liquida in € 18.977,00 per compensi, oltre spese forfettarie (quindici per cento dei compensi) e accessori.

Sentenza resa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Modena, 16 luglio 2024

Il Giudice

Martina Grandi